



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCCSSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18/12/2006

=====

ADDI' 18/12/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA
 CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI'
 COMPOSTA:

MARPAZZO	Pietro	Presidente	MANDARILLI	Alessandra	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	MICHELANGELE	Yario	"
ASTORRE	Fruco	Assessore	NIERI	Luigi	"
BATTAGLIA	Augusto	"	RANOCCHI	Raffaele	"
BRACCHETTI	Regino	"	RODANO	Giulia	"
CIANKI	Fabio	"	TIBALDI	Alessandra	"
COSTA	Silvia	"	VALENTINI	Daniela	"
DI ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI SPIRANO	Mario	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio COZZELLI

***** OMISSIS

ASSENTI: TIBALDI

DELIBERAZIONE N. 880

Oggetto:

Legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, art. 165. Fondo rotativo per le istituzioni culturali riconosciute dallo Stato per i servizi erogati in ambito universitario nella Regione. Cap. F14505. € 784.000,00. Esercizio finanziario 2006.



OGGETTO: Legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, art. 165. Fondo rotativo per le istituzioni culturali riconosciute dallo Stato per i servizi erogati in ambito universitario nella Regione. Cap. F14505. € 784.000,00. Esercizio finanziario 2006.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Istruzione, diritto allo studio e formazione;

VISTA la legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, concernente: "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (Art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)";

VISTA la legge regionale 25 agosto 2003, n. 25, concernente "Disposizioni in materia di diritto agli studi universitari";

VISTA la legge 17 ottobre 1996, n. 534, concernente "Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali";

VISTA la legge regionale 24 novembre 1997, n. 42, concernente "Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio" ed in particolare gli artt. 13,14 e 15;

VISTO, in particolare, l'art. 165 della predetta legge n.4/2006 che così recita:

"1. La Regione, per favorire l'incremento dell'offerta di servizi qualificati agli studenti universitari, considerata la rilevante funzione educativa, aggregativa, culturale e formativa svolta dalle istituzioni culturali presenti sul territorio regionale riconosciute dallo stato e inserite nell'apposta tabella ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, (Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali), concede contributi in conto corrente e conto capitale agli enti medesimi, finalizzati alla erogazione di servizi inerenti agli studi universitari .

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti per poter beneficiare dei contributi devono essere iscritti in un apposito elenco istituito presso la Direzione regionale competente in materia di istruzione e diritto allo studio .

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce la condizioni e i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2, nonché le modalità ed i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.


4. Gli enti iscritti all'elenco di cui al comma 2 possono realizzare i servizi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) numeri 3), 5) e 6) della legge regionale 25 agosto 2003, n.25 (Disposizioni in materia di diritto agli studi universitari), anche mediante la stipula di apposite convenzioni.

5. Al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa di bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2006, di un capitolo di spesa, nell'ambito dell'UPB F14 (parte capitale), denominato "Fondo rotativo per le istituzioni culturali riconosciute dallo Stato per i servizi erogati in ambito universitario" con lo stanziamento di 800 mila euro.";

RILEVATO che gli enti, per poter beneficiare dei contributi, devono essere iscritti in un apposito elenco istituito presso la Direzione regionale istruzione, formazione e diritto allo studio;

CONSIDERATO che i servizi erogati dagli Istituti culturali sono relativi all'assistenza culturale e di ricerca nei confronti degli studenti universitari;

RILEVATO che, all'art. 165, comma 3, della L.R. n.4/2006 la Giunta regionale dovrà stabilire le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'apposito citato elenco nonché le modalità ed i criteri per l'erogazione dei contributi;



880 18 DIC. 2006 *llg*

RITENUTO opportuno definire le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nel citato elenco istituito presso la Direzione regionale Istruzione, formazione e diritto allo studio e le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi;

RITENUTO doveroso, per quanto attiene il finanziamento, fare riferimento all'art. 165 della L.R. n. 4/2006 e al Cap. F14505 della legge di bilancio regionale n.5/2006;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione;

*Acquisito il parere della competente commissione consiliare in data 27.11.2006 - *llg**

RITENUTO di dover provvedere in merito;

all'unanimità,

DELIBERA

1. di istituire l'elenco regionale delle istituzioni culturali per i servizi erogati in ambito universitario presso la Direzione regionale Istruzione, formazione e diritto allo studio
2. di approvare le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'apposito elenco istituito presso la Direzione regionale Istruzione, formazione e diritto allo studio nonché le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi, come descritti nell'Allegato A, che fa parte integrante della presente deliberazione;
3. di demandare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e diritto allo studio la costituzione di una commissione per la definizione della graduatoria composta da dirigenti e funzionari regionale e gli adempimenti successivi;
4. di demandare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e diritto allo studio la tenuta dell'elenco di cui sopra; *di € 784.000,00*
5. di stabilire che alla somma *di* allocata sul cap. F14505 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006, nei limiti previsti dalla stessa legge, provveda la Direzione regionale istruzione, formazione e diritto allo studio; *llg*

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sarà diffusa attraverso il sito www.sirio.regione.lazio.it



"Allegato A
definitivo.doc"

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



ALLEGATO A

(il presente allegato consta di pagine 3)

CONDIZIONI E REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'APPOSITO ELENCO ISTITUITO PRESSO LA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO E MODALITÀ - CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.

1. Condizioni e requisiti per l'iscrizione nell'apposito elenco istituito presso la Direzione regionale istruzione, formazione e diritto allo studio.

La Regione Lazio, per favorire l'incremento dell'offerta di servizi qualificati agli studenti universitari, considerata la rilevante funzione educativa, aggregativa, culturale e formativa svolta dalle istituzioni culturali presenti sul territorio regionale, ai fini dell'iscrizione nell'apposito elenco regionale riconosce:

le istituzioni culturali individuate dallo Stato e inserite nell'apposita tabella ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, (Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali), aventi sede legale nella Regione Lazio, in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

- a-disponibilità di locali, attrezzature e servizi idonei ad attività di studio, ricerca e di documentazione;
- b-accessibilità e fruibilità a tali servizi a studenti e ricercatori universitari;
- c-promozione, informazione e fruibilità di iniziative di formazione, approfondimenti e ricerche, rivolte agli studenti ed ai ricercatori universitari;
- d-attività di tutor per studi e ricerche degli studenti universitari.

2. Modalità di iscrizione

Ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale istituito presso la Direzione regionale istruzione, formazione e diritto allo studio, le istituzioni culturali devono presentare domanda alla Direzione citata entro corredata dalla seguente documentazione:

- a) atto di riconoscimento della personalità giuridica;
- b) titolo di disponibilità della sede nel territorio della Regione Lazio;
- c) statuto, atto costitutivo, elenco delle cariche sociali;
- d) situazione patrimoniale dalla quale sia possibile desumere anche gli elementi di valutazione dei requisiti di cui al punto 1, lett. a;
- e) dettagliata relazione sulle modalità di gestione dei servizi e conservazione dei beni e loro uso, sull'accesso del pubblico e relativi orari dei servizi resi;
- f) dichiarazione di assenso da parte dell'organo di amministrazione dell'istituzione o del suo legale rappresentante al trasferimento dei beni acquisiti con finanziamenti della Regione ad altra struttura culturale regionale, in caso di scioglimento dell'istituzione o suo trasferimento in altra Regione.

In assenza di tale dichiarazione le istituzioni interessate, non possono essere ammesse ai benefici.



3. Criteri per l'erogazione dei contributi

a- Premessa

Per favorire l'incremento dell'offerta di servizi qualificati agli studenti universitari (L.R. n.25/03), la Regione Lazio concede contributi in conto corrente e conto capitale alle istituzioni culturali, finalizzati alla erogazione di servizi inerenti agli studi universitari. Gli enti, iscritti nell'elenco, possono realizzare i servizi di cui al presente allegato anche mediante la stipula di apposite convenzioni.

b-Contributi finanziari

- In conto corrente

1-sostegno al funzionamento degli istituti ed al conseguimento delle loro specifiche finalità, con particolare riferimento alle iniziative di promozione culturale e formativa verso gli studenti universitari;

2-erogazione di contributi per iniziative culturali e di ricerca;

3-programmazione annuale di interventi a favore delle attività di studio e ricerca degli studenti universitari e/o di alta formazione;

4-progetti volti a migliorare ed implementare l'accesso e la fruibilità di archivi, di biblioteche e di fonti documentali ecc....

5-iniziativa, seminari e ricerche destinati agli studenti negli ambiti specifici di competenza dei singoli Istituti.

-In conto capitale: come previsto dalla Legge regionale n.4/2006, art. 165

1- contributi finanziari per lavori di recupero, mediante restauro conservativo, di ristrutturazione o di consolidamento di immobili di proprietà degli enti destinati a servizi culturali accessibili al pubblico,

2- contributi finanziari per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, su immobili di proprietà di enti pubblici, concessi in uso agli istituti per il conseguimento delle proprie finalità, limitatamente agli interventi di competenza degli stessi in virtù degli atti di concessione;

3- contributi finanziari per l'acquisizione di beni e attrezzature finalizzati ad assicurare una ampia fruibilità pubblica del patrimonio culturale degli istituti, anche mediante l'utilizzazione delle moderne tecnologie.

c-Griglia per l'attribuzione dei contributi

Ai fini della determinazione del contributo la Commissione di valutazione si avvarrà dei seguenti criteri:

a) la tipologia dei servizi offerti (attività) e ore medie mensili rese disponibili	punteggio da 0 a 40;
b) la consistenza del patrimonio: beni immobili e mobili finalizzati ai servizi universitari di cui dell'art. 3, comma 1 lett. a), numeri 3), 5) e 6) della L.R. n. 25/2003, nonché tecnologie adeguate	punteggio da 0 a 20;
c) numero di studenti che nell'anno formativo 2005-2006 hanno usufruito dei servizi (accessibilità ai servizi)	punteggio da 0 a 20;
d) la tipologia di attività e programmi di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello regionale, nazionale o internazionale	punteggio da 0 a 10
e) percentuale dei contributi statali rispetto alla somma stanziata nel 2006, ai sensi della L. n. 534/96	punteggio da 0 a 10



La misura dei contributi, non può essere superiore all'ottanta per cento della spesa prevista e ritenuta ammissibile.

I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri percepiti per le stesse attività ai sensi di altre leggi regionali.

4. Modalità di richiesta dei contributi

Gli istituti iscritti all'elenco di cui sopra, per ottenere i contributi previsti all'art.165 della legge regionale n. 4/2006, in riferimento all'anno finanziario 2006 e soltanto per interventi in conto capitale, devono inviare la richiesta di contributo alla Direzione regionale Istruzione, formazione e diritto allo studio e produrre la seguente documentazione entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco sul Bollettino Ufficiale della Regione:

- progetto per il quale è richiesto il contributo, secondo le finalità descritte al paragrafo 3 del presente allegato
- la durata dei lavori oggetto del contributo
- importo del contributo per la copertura delle spese in conto capitale
- preventivo relativo ai beni e attrezzature da acquistare (o del progetto)

5. Modalità di erogazione dei contributi

I contributi verranno corrisposti nella misura del 70% , quale acconto, ad esecutività della presente deliberazione e nella misura del 30% a saldo, a presentazione ed approvazione del rendiconto da parte della struttura regionale competente.

6. Rendicontazione

Il soggetto beneficiario del contributo dovrà presentare la certificazione delle spese sostenute e seguire le modalità di rendicontazione prevista dalla DGR n.1509/2001.

7. Aggiornamento dell'elenco regionale delle istituzioni culturali

La Regione Lazio provvederà ogni anno ad aggiornare l'elenco secondo i principi contenuti nella presente deliberazione.

